



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2007 (04.05)  
(OR. en)**

**9155/07**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0024 (CNS)**

---

---

**AVIATION 82  
COEST 150  
NIS 126  
WTO 101**

**NOTA PUNTO "A"**

---

del: COREPER

al: Consiglio

---

n. prop. Com: 6590/07 AVIATION 35 COEST 42 NIS 24 WTO 26

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa dall'altro e all'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri  
- Adozione

---

1. L'accordo in oggetto è il risultato della decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Federazione russa sulla questione specifica del pagamento dei diritti per il sorvolo della Siberia, adottata dal Consiglio "Telecomunicazioni, trasporti ed energia" (TTE) il 27 marzo 2006.
2. Il testo del progetto di decisione in oggetto è stato approvato a livello politico dal Consiglio TTE il 22 marzo 2007.
3. Il Coreper ha esaminato il testo della summenzionata decisione nella riunione del 27 aprile 2007 e ha convenuto di modificarlo leggermente.

4. Il testo, adeguato alla luce di quanto sopra indicato, è stato messo a punto dal servizio dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>.
5. DE e FI hanno presentato dichiarazioni unilaterali, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, sull'articolo 4 della decisione (v. allegato, punti 1 e 2).
6. AT, FI, FR, PT e RO hanno presentato dichiarazioni unilaterali, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, sull'applicazione provvisoria dell'accordo (v. allegato, punti 3-7).
7. A seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio è invitato a:
  - adottare il progetto di decisione in oggetto, che figura nel documento 8202/07 e relativo COR 1, in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
  - prendere atto delle summenzionate dichiarazioni e a iscriverle nel suo processo verbale.

---

---

<sup>1</sup> 8202/07 AVIATION 62 COEST 104 NIS 89 WTO 63 + COR 1.

**1. Dichiarazione della *Germania* sull'articolo 4 della decisione**

"La Repubblica federale di Germania dichiara che terrà conto del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 4 della decisione nel quadro delle sue norme nazionali in vigore."

**2. Dichiarazione della *Finlandia* sull'articolo 4 della decisione**

"La Finlandia dichiara che terrà conto del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 4 della decisione nel quadro delle sue norme nazionali in vigore."

**3. Dichiarazione dell'*Austria* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"L'Austria dichiara che potrà applicare a titolo provvisorio l'accordo ai sensi dell'articolo 3 della decisione solo a decorrere dalla data di notifica al Segretariato generale del Consiglio, quale depositario dell'accordo, del completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo."

**4. Dichiarazione della *Finlandia* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"La Finlandia dichiara che potrà applicare a titolo provvisorio l'accordo ai sensi dell'articolo 3 della decisione solo a decorrere dalla data in cui avrà completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

**5. Dichiarazione della *Francia* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"La Francia applicherà a titolo provvisorio l'accordo non appena saranno state completate le necessarie procedure interne."

6. **Dichiarazione del *Portogallo* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"Ai fini dell'articolo 3 della decisione, il Portogallo dichiara che applicherà l'accordo allorché il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sarà stato notificato al depositario."

7. **Dichiarazione della *Romania* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"In riferimento all'articolo 3 della decisione, la Romania dichiara che applicherà a titolo provvisorio l'accordo a decorrere dalla data in cui avrà debitamente notificato al depositario dell'accordo il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore."

\_\_\_\_\_